

Prot. 1680/2024



Giustizia Sportiva

DECISIONE N.RO 007 - 2024

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI – Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio del 04.10.2024 a seguito di ricorso "avverso la tabella voti e l'erronea attribuzione di voti ai sensi dell'art. 1, lett. B) del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali elettive" del CONI, presentato a mezzo PEC in data 30.09.2024 dall'**A.S.D. PONGISTICA MESSINA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il ministero dell'Avv. Gian Paolo Guarnieri,

PRESO ATTO

- delle deduzioni formulate dal ricorrente;
- della documentazione allegata al ricorso e del provvedimento opposto (comunque non allegato al ricorso);
- della relazione depositata in data 03.10.2024 dal Segretario Generale della Fitet;
- del mancato invio di alcuna controdeduzione da parte dei soggetti indicati in ricorso quali controinteressati;
- delle norme che regolano la formazione della Tabella oggetto del presente giudizio e le modalità di impugnazione della stessa.

ITTF • ETTU

OSSERVA

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono e, come tale, deve essere rigettato.

Il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali elettive", infatti, nella sua premessa (richiamo all'art. 6.1.6 dei *Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA*) e nella formulazione dell'art. 1, lett. a) e b), prevede e sancisce espressamente:

- che l'opposizione avverso detta tabella possa essere proposta da società affiliata avente diritto al voto, da società affiliata che sia stata esclusa dal voto, ovvero dalla Procura Federale;
- che detta opposizione venga proposta a mezzo ricorso, sottoscritto a pena di inammissibilità dal legale rappresentante della società opponente o dal Procuratore Federale;
- che, sempre a pena di inammissibilità, il ricorso venga proposto nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della Tabella sul sito della Federazione;
- che infine, nello stesso termine perentorio, il ricorso venga altresì notificato a mezzo PEC alle altre società controinteressate, onde consentire alle stesse di svolgere le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta notifica.

Alla luce delle norme sopra richiamate, ritiene il Tribunale che la ricorrente sia soggetto legittimato alla proposizione del ricorso e che lo stesso sia stato tempestivamente presentato alla Federazione nel termine di sette giorni previsto dalla vigente normativa.

Al contempo, tuttavia, il Tribunale ritiene che agli atti non vi sia prova dell'avvenuta notifica del ricorso alle società controinteressate, analiticamente e diligentemente elencate dalla società ricorrente; notifica che - a mente dell'art. 1, lett. b) del *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* - deve essere eseguita dalla medesima ricorrente nel medesimo termine perentorio di 7 giorni previsto per la proposizione del ricorso.

Tale onere non può dirsi assolto con l'indicazione, nel messaggio PEC inviato alla Federazione ai fini della presentazione del ricorso stesso, di una serie di non meglio identificati destinatari, non essendovi alcuna prova né dell'invio, né – soprattutto – dell'avvenuta consegna.

Il mancato deposito di controdeduzioni da parte di coloro che sono stati individuati dal ricorrente come controinteressati, peraltro, non soccorre la causa del ricorrente.

ITTF • ETTU

Sul punto, peraltro, va sottolineata la circostanza che la norma di riferimento – per quanto concerne i terzi controinteressati – non dispone il mero invio del ricorso, **bensi la notifica a mezzo PEC.**

Orbene, dovendo conformare la propria attività alle norme del processo civile, come imposto dall'art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (doverosamente recepito dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia Fitet) e costantemente acclarato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr. *ex plurimis*, **CGS, Decisione n.ro 32/2022**), ne deriva l'applicazione della Legge 53/1994 in materia di "notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata", che prevede finanche una relazione di notifica dalla quale il Giudicante può estrarre con certezza la riferibilità agli effettivi destinatari degli indirizzi di posta elettronica utilizzati.

Alla luce delle considerazioni espresse, per poter ritenere assolto l'onere di notifica imposto alla ricorrente, il Tribunale dovrebbe acquisire la certezza della regolarità e della tempestività della notifica e, conseguentemente, essere in grado di verificare: la fonte dalla quale il notificante ha tratto gli indirizzi PEC dei destinatari, l'avvenuta accettazione dei messaggi PEC dal sistema certificatorio e la conseguente avvenuta consegna degli stessi ad ogni singolo controinteressato.

Nella fattispecie che ci occupa nulla di ciò è stato posto in essere dal ricorrente, con la conseguenza che il Tribunale non è stato messo nella condizione di verificare in concreto il rispetto delle norme procedurali sancite a pena di inammissibilità del ricorso.

Ad abundantiam, ancorché – alla luce dell'assorbimento dei rilievi che precedono – evidentemente superfluo, osserva il Tribunale che in nessuna delle due mailing esposte nelle PEC con cui è stato proposto il ricorso (invii del 30 settembre ore 20.09 e 20.45) vi è traccia dell'avvenuto invio del ricorso alla società ASD Pofisportiva (cod. aff. 3703), non rinvenendosi alcun indirizzo che contenga o la denominazione di tale sodalizio o il suo codice di affiliazione.

L'accertata inammissibilità assorbe ogni altra considerazione in ordine al merito del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, all'unanimità, rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla A.S.D Pongistica Messina nei confronti della Federazione e della Segreteria Generale, nonché dei controinteressati ASD Collisport Village + 111, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o modifica della "Tabella elettori per Assemblea Nazionale", pubblicata sul sito della Federazione in data 24.09.2024, ne dispone il rigetto.

ITTF • ETTU



MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione al ricorrente e alle parti, nonché di pubblicarla sul sito internet federale.

Così pronunciato in Roma, 04 Ottobre 2024.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni

ITTF • ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico
00135 - Roma - Tel. 06 89320151 / 52 / 53 / 54 - Fax 06 3204714 - fitet@fitet.org - www.fitet.org
PARTITA IVA: 01385521002 - CODICE FISCALE: 05301810585

